

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
per la Regione Calabria 2014-2020
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(CLLD – community led local development)**



PIANO DI AZIONE LOCALE
“Altopiano Silano, Distretto del turismo sostenibile”

AVVISO PUBBLICO

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	
Sottomisura	6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
Intervento	6.2.1 - Sostegno alla creazione di nuove piccole e micro imprese nel settore dei servizi al turismo sostenibile

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL TRATTAMENTO DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
ANNUALITA' 2024**

SOMMARIO

1. DOMANDA DI SOSTEGNO	3
1.1. Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	3
2. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	4
2.1. Istruttoria... ..	4
2.2. Ricevibilità	5
2.3. Ammissibilità	6
3. VALUTAZIONE	6
4. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO	7
5. DOMANDA DI PAGAMENTO	8
5.1. Modalità di presentazione della domanda di pagamento.....	8
5.2. Pagamento della prima quota di premio	8
5.3. Pagamento dell'importo a saldo del premio	9
6. TEMPI DI ESECUZIONE	11
7. VARIAZIONI AL PIANO AZIENDALE	11
8. PROROGHE.....	12
9. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	12
10. RECESSO - RINUNCIA DAGLI IMPEGNI... ..	13
11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	13
12. INFORMATIVA ANTIMAFIA... ..	14
13. MONITORAGGIO.....	14
14. DISPOSIZIONI FINALI.....	15

1. DOMANDA DI SOSTEGNO

1.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre il termine del 13.11.2024.

La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo.

Nel fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del soggetto richiedente al CAA o all'organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di aiuto. Le domande volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno. L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La domanda dovrà risultare corredata di tutta la documentazione prevista dal bando.

All'esito del rilascio della domanda, la stessa unitamente ai documenti richiesti, dovrà essere trasmessa con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle presenti disposizioni procedurali, via PEC agli uffici del GAL SILA SVILUPPO S.c.a.r.l. al seguente indirizzo silasviluppo@gigapec.it, precisando che farà fede esclusivamente la documentazione caricata sul sistema. Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Avviso Pubblico GAL SILA SVILUPPO S.c.a.r.l. Intervento 6.2.1- *Sostegno alla creazione di nuove piccole e micro imprese nel settore dei servizi al turismo sostenibile*".

Qualora il G.A.L. lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la copia della documentazione cartacea, se ritenuto necessario anche gli originali, indicando i relativi tempi di consegna.

2. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

2.1 Istruttoria

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e successivamente la valutazione delle proposte secondo i criteri individuati per ciascuna Misura/Azione. L'esame delle domande sarà effettuato da una apposita commissione di valutazione che approva le graduatorie provvisorie dei beneficiari finali e dei relativi importi di contributo pubblico assegnato e le sottopone al Comitato direttivo del GAL per la definitiva approvazione. Per ciascuna domanda di sostegno ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore responsabile e lo stesso sarà membro della Commissione di valutazione.

2.2 Ricevibilità

Le domande di aiuto pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- della completezza della documentazione presentata, per come richiesto;
- l'assenza di iscrizione del proponente nel registro dei soggetti "inaffidabili" tenuto dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

2.3 Ammissibilità

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità potrà essere espletata contestualmente a quella di ricevibilità, solo nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà

finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti ai punti precedenti del presente Avviso.

La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:

- della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
- della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- la ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
- l'eventuale impiego di prezzari;
- la presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
- Il rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Il G.A.L. potrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le auto dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci lo stesso procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione alla Regione Calabria ed all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto dalle disposizioni del Bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

I controlli tecnico-amministrativi prevedono una visita sul luogo (situ) ante e post la realizzazione dell'intervento finanziato.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, si potrà richiedere documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990.

E' possibile effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

3. VALUTAZIONE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità la Commissione di valutazione attribuirà i punteggi sulla base dei criteri di selezione riportati al punto 13) delle Disposizioni Attuative del presente bando, e

formularà la proposta di graduatoria provvisoria nonché l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

La suddetta graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande escluse (non ricevibili, non ammissibili) con relativa motivazione, sarà approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione, e pubblicata sul seguente sito web: www.galsila.it.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti. Eventuali richieste di riesame della domanda dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo silasviluppoi@gigapec.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Dopo aver provveduto ad eventuali riesami delle domande, la graduatoria potrà diventare definitiva soltanto previo controllo (procedurale e sui beneficiari) e successivo parere di coerenza espresso dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020.

La pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, della motivazione dell'eventuale esclusione nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse.

Gli interessati potranno fare ricorso avverso la graduatoria finale secondo le ordinarie procedure amministrative. Il soggetto cui presentare l'istanza relativa agli atti istruttori ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Direttore Responsabile del Gal Avv. Francesco De Vuono. Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per il presente bando.

Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

4. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, l'Amministrazione procederà ad acquisire la documentazione prevista dal bando, anche a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nonché alle verifiche ai sensi del nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115), in particolare, alle “Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG” (art. 13); alle “Verifiche relative agli aiuti De Minimis” (art. 14) ed alle “Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero” (art. 15).

Le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, saranno, inoltre, subordinate all'esito delle verifiche dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

I provvedimenti di concessione del sostegno adottati dalle competenti strutture del Gal dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- codici di verifica ai sensi del Regolamento sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, laddove pertinenti;

- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti agli atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento proposto, all'investimento ammesso ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Sia le spese ammesse che il contributo concedibile dovranno essere distinte per intervento e tipologia;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corsod'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità (Art. 71 del Reg 1303/2013), nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finaleed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale l'investimento dovrà essere ultimato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, laddove pertinente, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contributo; obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
- tempistica prevista per l'invio al Gal, da parte del beneficiario, del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto in segno di accettazione e di eventuali documenti richiesti

Le comunicazioni della concessione degli aiuti dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

Il provvedimento della concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmessa esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec), del soggetto richiedente titolare della domanda di sostegno, all'indirizzo PEC silasviluppo@gigapec.it entro 15 gg dalla data di ricezione della stessa.

Decorso inutilmente tale termine, il Direttore del GAL procede alla revoca del finanziamento concesso e alla rassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.

5. DOMANDA DI PAGAMENTO

5.1 Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Il sostegno viene erogato dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. Come quelle di sostegno, anche le domande di pagamento sono formulate esclusivamente sugli appositi modelli e devono essere prodotte utilizzando la funzione on line, messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

Le modalità di compilazione, sottoscrizione e rilascio informatico della domanda di pagamento sono identiche a quelle già illustrate per la domanda di sostegno. Le domande di pagamento non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti. Ogni domanda di pagamento, fatta eccezione l'anticipo, dovrà essere corredata della documentazione prevista per la singola tipologia di erogazione richiesta.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

Il premio allo start up d'impresa viene erogato secondo la seguente modalità:

- 60% dell'importo, a seguito dell'atto di assegnazione, previa costituzione di polizza fideiussoria, pari al 100% del valore dell'anticipo;
- 40% dell'importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale. L'erogazione della seconda quota, a saldo, deve avvenire entro 2 anni dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto.

5.2 Pagamento della prima quota di premio

L'erogazione della prima quota pari al 60% del premio viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari al 100% della quota concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'organismo Pagatore sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario

L'amministrazione concluderà il procedimento di liquidazione nei successivi 60 giorni. Termini differenti sono possibili ove contenuti nella comunicazione di concessione del contributo. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte del Dipartimento Agricoltura.

5.3 Pagamento dell'importo a saldo del premio

Si premette che il sostegno alla creazione di nuove piccole e micro imprese nel settore dei servizi al turismo sostenibile, di cui all'intervento 6.2.1, è subordinato alla presentazione di un piano aziendale ed alla sua corretta attuazione rispetto all'obiettivo proposto. Non è, quindi, necessario elencare i costi/categorie ammissibili e non è necessario collegare l'aiuto all'avviamento con tali categorie. Inoltre, può non essere collegato all'attuazione di investimenti specifici inclusi nel Piano Aziendale.

Data la natura di non investimento, il sostegno all'avviamento dell'impresa non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 relative alla "stabilità delle operazioni".

Unitamente alla comunicazione di completamento del piano aziendale, il beneficiario dovrà, ai fini del pagamento della quota a saldo del rimanente 40%, trasmettere, in luogo di qualunque altro documento giustificativo, una relazione sottoscritta dal beneficiario, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale è dimostrato che il Piano Aziendale proposto è stato correttamente attuato.

La relazione, presentata su apposito format reso disponibile dal Gal è da intendersi, oltre che semplificativa, anche riepilogativa del piano aziendale realizzato e dovrà esporre in modo dettagliato:

- ai fini del rispetto del principio dell'effetto incentivante, che l'impresa sia stata costituita oppure che la nuova attività sia stata avviata, con attivazione del corrispondente codice ATECO in data successiva alla presentazione della Domanda di Sostegno. Nel caso di impresa preesistente deve essere attivato un codice ATECO diverso da quello già attivo. Ai fini della massima semplificazione, ed a parziale modifica di quanto previsto dalle disposizioni attuative si precisa che l'iscrizione alla CCIAA, laddove l'impegno non risulti già assolto o non pertinente, può essere sostituita dall'apertura della partita IVA o, per le imprese già esistenti, dall'apertura di un nuovo codice ATECO pertinente, per come sopra specificato. Questi ultimi due elementi potranno, naturalmente, esser tenuti in debito conto ai fini della valutazione dell'avvio dell'attività;
- che l'obiettivo dell'investimento proposto sia stato conseguito, che l'impresa sia realmente esistente ed operativa e sia in grado di erogare i servizi previsti dal piano aziendale;
- ove pertinente, che il beneficiario abbia la disponibilità dei locali/immobili nei quali viene svolta l'attività (contratti di locazione, comodato, etc.) e che siano idonei allo svolgimento della stessa oltre che agibili per come previsto per legge. Nel caso in cui l'immobile sia in possesso del

- beneficiario in virtù di un contratto di locazione, comodato, etc., la data di sottoscrizione dello stesso può essere considerata anche come data di avvio dell'attività;
- quale sia la data di avvio della l'attività (l'avvio non deve essere precedente alla data di presentazione della DDS) e quella di conclusione dell'attuazione del piano aziendale (il riferimento può essere l'ultimo titolo di disponibilità acquisito, l'attivazione dell'U.L.A., l'ultimo contratto stipulato, ecc);
- riepilogo delle attrezzature in disponibilità a qualsiasi titolo del beneficiario per lo svolgimento dell'attività con indicazione se nuove oppure usate (proprietà, leasing, comodato, ecc.). Le stesse devono risultare funzionali al tipo di servizi che si erogano;
- gli estremi di eventuali licenze/autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell'attività rilasciate in capo al beneficiario;
- i riferimenti all'ULA, se già assunta. La nuova unità di lavoro può coincidere anche con il titolare d'impresa e deve essere, in ogni caso, regolarmente contrattualizzata (contratto lavorativo, estratto L.U.L, ecc.). L'attivazione dell'ULA può avvenire anche entro la data di ultimazione delle verifiche relative alla Domanda di Pagamento;
- espressa dichiarazione, che non si siano attenuti altri premi per l'avvio della medesima attività a valere su altri fondi regionali, nazionali e comunitari;
- autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali.

Quanto espressamente dichiarato nella relazione dal beneficiario sarà oggetto di specifico controllo in sede di verifica della domanda di pagamento a saldo. Per la verifica del cumulo con altri aiuti all'avviamento sarà consultato il Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Il piano aziendale dovrà essere avviato entro 9 mesi, e completato entro 24 mesi, dalla data della firma della decisione di concessione del sostegno.

L'ufficio istruttore competente provvede:

- a verificare la conformità delle attività realizzate con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto, anche con riferimento a quanto dichiarato nella relazione e provvede alla conferma del punteggio relativo ai criteri di selezione. Gli incaricati del controllo potranno chiedere, tra l'altro, l'esibizione di documentazione di natura tecnica, amministrativa, fiscale, ecc. al fine di evincere l'avvio dell'attività successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e la data del completamento dell'investimento, l'effettiva attivazione dell'U.L.A.
- I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per verificare che l'obiettivo dell'investimento

proposto sia stato conseguito, che l'impresa sia realmente esistente ed operativa e sia in grado di erogare i servizi previsti dal piano aziendale. Si intende, infine, richiamato, nelle presenti disposizioni, quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione — orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) versione riveduta pubblicata sulla GUCE C200 del 27/05/2021.

Si ricorda, comunque, che, per tutti gli acquisti e i pagamenti, il beneficiario dovrà comunque conformarsi agli obblighi che scaturiscono dal rispetto della normativa civilistica e fiscale in materia.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dalla data di erogazione del saldo.

Alle domande di pagamento si applicano le disposizioni in materia di controlli amministrativi e in loco previste dal Regolamento (UE) 809/2014 e trova applicazione la normativa regionale in materia di esclusioni e riduzioni (DDG. n. 5301 del 29 maggio 2018 e s.m.i.)

Considerato l'impegno assunto da beneficiario di mantenere l'impresa attiva per almeno 2 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano aziendale, la Regione si riserva il diritto di effettuare, successivamente a tale periodo, ulteriori controlli necessari al fine di verificare il rispetto del suddetto impegno ed attivare, in caso di inosservanza, le procedure di recupero.

Se nel corso dei suddetti controlli, il funzionario incaricato rilevi, infatti, difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura, che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi al Responsabile del Procedimento.

6. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è previsto specificamente nelle disposizioni attuative della misura/intervento a decorrere dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

7. VARIAZIONI AL PIANO AZIENDALE

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando;

Ogni variazione al Piano Aziendale approvato dovrà, pertanto, essere previamente autorizzata da parte del Gal.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

Per le disposizioni in tema di varianti, si rimanda interamente alla circolare esplicativa "Chiarimenti ed indicazioni operative in merito alle 'domande di variante'", allegata al DDG n. 8157 del 4 agosto 2020 "PSR Calabria 2014-2020. Emergenza Covid19. Decreto semplificazione misure ad investimento" e successive modifiche ed integrazioni.

8. PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, dovranno essere comunicate all'ufficio del Gal, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). L'ufficio regionale, all'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento delle attività; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato

9. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.

10. RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii. dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità, con particolare riferimento:

- all'emblema dell'Unione;
- al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), che beneficino di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

12. LOGO E SLOGAN

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

13. INFORMATIVA ANTIMAFIA

La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 83 D.lgs. n. 159/2011 procederà, previa richiesta al beneficiario di tutta la documentazione necessaria, ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011.

14. MONITORAGGIO

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

15. DISPOSIZIONI FINALI

In materia di esclusioni e riduzioni, trova applicazione la normativa comunitaria e nazionale vigenti di riferimento nonché la normativa regionale in materia di esclusioni e riduzioni, ossia il DDG n. 5301 del 29/05/2018 e ss.mm.ii. (quest'ultima consultabile al seguente link: <http://www.calabriapsr.it/condizionalita>).

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.